

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014**  
**89/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELL'ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI**  
**DELL'UTENTE DEL TRASPORTO E DEL BILANCIAMENTO PER IL PERIODO 1 MARZO - 30**  
**APRILE 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 143/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 143/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 619/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 317/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 317/2013/R/gas);
- l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione II, emessa in data 23 gennaio 2014, n. 123/2014;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 143/2013/R/gas, nelle more della definizione della disciplina a regime, l’Autorità ha ritenuto opportuno approvare per quanto di competenza una proposta di aggiornamento del codice di rete il responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) funzionale alla revisione del meccanismo di allocazione - per la definizione del bilancio provvisorio - secondo un criterio di tipo *pro quota* sulle capacità conferite, poiché ritenuta urgente in ragione di possibili comportamenti elusivi del meccanismo di monitoraggio dell’esposizione nei confronti degli utenti, attuati mediante la presentazione di programmi non coerenti con i prelievi dei punti di riconsegna serviti;
- con la deliberazione 143/2013/R/gas è stato, altresì, stabilito che, ai fini del monitoraggio dell’esposizione nei confronti degli utenti, il RdB definisca dei criteri per la determinazione della capacità presso punti di riconsegna interconnessi con imprese di distribuzione, in relazione al prelievo valutato con riferimento a parametri quali la tipologia di prelievo e il consumo annuo nonché l’andamento annuale (di seguito: capacità congrua);
- in particolare i punti 3 e 4 della suddetta deliberazione stabiliscono che:
  - a) qualora, per un utente del bilanciamento (di seguito: UdB) la capacità - conferita o richiesta in conferimento - risultasse inferiore alla capacità congrua corrispondente ai parametri di cui al precedente punto, sempre ai fini del monitoraggio dell’esposizione nei confronti del medesimo utente, il RdB determini i valori relativi ai prelievi attesi ed alle partite determinate e non ancora fatturate sulla base della capacità congrua in luogo della capacità conferita;
  - b) il RdB, ai fini dell’attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a), abbia titolo a richiedere agli UdB - limitatamente a ciascun punto di pertinenza - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante gli elementi utili per la determinazione della capacità congrua, come sopra esplicitati; tali dichiarazioni devono essere formulate sulla base di dichiarazioni delle imprese di distribuzione attestanti il valore dei sopraccitati parametri, rilasciate all’UdB, ove necessario per il tramite dell’UdD servito dal medesimo UdB. È stato, inoltre, introdotto un obbligo per le imprese di distribuzione di fornire con la massima tempestività al

RdB, secondo modalità indicate da quest'ultimo, le informazioni eventualmente richieste ai fini della verifica di quanto sopraindicato.

**CONSIDERATO CHE:**

- dando seguito a quanto illustrato nel documento per la consultazione 317/2013/R/gas, con la deliberazione 619/2013/R/gas sono state approvate nuove disposizioni in tema di bilancio provvisorio, in linea con i principi che governano il processo del *settlement*, la cui entrata in vigore è stata fissata all'1 maggio 2014 (di seguito: disciplina a regime);
- a decorrere dal 7 gennaio 2014, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi del RdB funzionale all'attuazione delle disposizioni del suddetto provvedimento sopra richiamate, sono state introdotte modalità semplificate con riferimento sia alla definizione del bilancio provvisorio giornaliero sia alla determinazione del termine relativo alle partite economiche attese e non ancora determinate o  $P_{Att}$  (di seguito: disciplina transitoria);
- tali disposizioni consentono di superare l'assetto introdotto con la deliberazione 143/2013/R/gas, sopra richiamato, che prevede l'allocatione sulla base delle capacità conferite e le connesse verifiche ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- su ricorso della società Snam Rete Gas avverso la deliberazione 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas, il Presidente della Seconda Sezione del Tar Lombardia, con decreto n. 4/2014 del 3 gennaio 2014, ha sospeso *inaudita altera parte* l'avvio della disciplina transitoria;
- con successiva ordinanza, n. 123/2014, la Seconda Sezione ha confermato la sospensione del termine ai fini di un motivato riesame del termine di entrata in vigore del regime transitorio, fissando l'udienza di merito al 3 luglio 2014;
- come intervenienti *ad opponendum*, si sono costituite le associazioni Assogas e Aiget, nonché la società Enel Trade S.p.A..

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli operatori e di loro associazioni tese ad evidenziare preoccupazioni connesse al mantenimento, per il periodo rimanente prima dell'entrata in vigore della disciplina a regime, dell'applicazione del meccanismo della capacità congrua ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente del trasporto, come applicato dal RdB, in quanto considerato eccessivamente penalizzante.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in considerazione delle tempistiche di entrata in vigore delle due discipline, vista l'urgenza di individuare una soluzione efficace alla problematica che contemperi le esigenze sia del sistema nella sua interezza sia dei singoli partecipanti, stabilire che, per il periodo 1 marzo - 30 aprile 2014, venga data attuazione ai

punti 3 e 4 della deliberazione 143/2013/R/gas soltanto con riferimento a nuovi utenti della rete di trasporto

**DELIBERA**

1. per il periodo 1 marzo - 30 aprile 2014, i punti 3 e 4 della deliberazione 143/2013/R/gas si applicano soltanto con riferimento a nuovi utenti della rete di trasporto;
2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*